



**SPACE IT UP S.C.A.R.L.**

**REGOLAMENTO UNICO PER  
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE  
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI  
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI  
LAVORI, BENI E SERVIZI**

In vigore dal 16 Febbraio 2026



## INDICE

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. FINALITÀ .....                                                                           | 3  |
| 2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                                             | 4  |
| 3. STRUTTURA DELL'ALBO .....                                                                | 4  |
| 4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI .....                                                       | 4  |
| 5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ..... | 9  |
| 6. CONTROLLI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI .....                                               | 10 |
| 7. EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO .....                                                | 11 |
| 8. CAUSE DI SOSPENSIONE E DI CANCELLAZIONE .....                                            | 12 |
| 9. PUBBLICITÀ E DECORRENZA DELL'ALBO .....                                                  | 13 |
| 10. POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....                                          | 13 |
| 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                    | 14 |
| 12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI .....                                                         | 15 |
| 13. RINVIO .....                                                                            | 15 |



## 1. FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici (di seguito anche solo "Albo") che Space It Up S.c.a.r.l. ("SIU" oppure "Società") si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Gli scopi che SIU persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni erogate in favore della Società, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione previsti dal Codice Appalti e dai relativi allegati;
- dotarsi di un uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, dei servizi e dei lavori, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n.36/2023);

Il presente Albo si configura come elenco chiuso e pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare la domanda d'inserimento entro il **1° agosto 2026**.

La formazione dell'Albo non attua nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti. Pertanto, l'iscrizione non implica l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di SIU, non vincola la Società a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa all'Operatore Economico, in ordine all'eventuale conferimento dell'appalto.

SIU rimane in ogni caso libera di non individuare gli Operatori Economici mediante l'Albo, utilizzando, invece, un avviso di indagine di mercato ovvero rivolgendosi direttamente a quei soggetti che, per tipo di attività svolta,



specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi del mercato oppure che, a giudizio del RUP e per motivate ragioni, appaiono maggiormente idonei al conferimento dell'appalto, ancorché non iscritti all'Albo.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Fermo restando l'obbligo di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., l'Albo è utilizzato da SIU nei seguenti casi:

- selezione degli Operatori Economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di affidamento diretto, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art.50 del Codice;
- invito ad Operatori Economici ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate secondo le disposizioni del richiamato Codice.

## **3. STRUTTURA DELL'ALBO**

L'Albo è articolato in differenti Sezioni, e precisamente:

- Lavori;
- Servizi e Forniture di Beni.

L'iscrizione all'Albo avviene secondo le modalità descritte nel successivo art.5.

## **4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI**

Si riporta di seguito l'individuazione degli Operatori Economici abilitati a richiedere l'iscrizione all'Albo per ciascuna Sezione di riferimento.

### **a. Lavori**



Possono richiedere l'iscrizione nella predetta Sezione dell'Albo, laddove in possesso dei requisiti di seguito elencati, i soggetti di cui all'art.65 del Codice ovvero:

- i. gli Operatori Economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 al Codice, nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- ii. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- iii. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577;
- iv. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n.443;
- v. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- vi. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- vii. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del

presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- viii. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- ix. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti ivi indicati in possesso dei requisiti di seguito elencati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445<sup>1</sup>.

#### **Requisiti di ordine generale**

- Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

#### **Requisiti di capacità tecnico – economica**

- per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a €150.000, gli Operatori Economici che non siano già in possesso della certificazione SOA, devono attestare:

---

<sup>1</sup> In caso di presentazione di falsa dichiarazione l'Operatore Economico oltre ad incorrere nelle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 s.m.i., sarà segnalato all'ANAC per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall'art. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n.36/2023.

- a. di aver eseguito lavori nelle categorie per cui si richiede l'iscrizione, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
  - b. un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento del predetto importo;
  - c. l'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica posseduta.
- per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a €150.000, è necessario che l'Operatore Economico sia in possesso di certificato SOA; nella domanda di iscrizione gli Operatori Economici sono quindi tenuti a dichiarare il possesso delle attestazioni SOA con specifica menzione di categorie di opere generali e/o categorie di opere specializzate con la relativa classifica posseduta.

**b. Altri Servizi e/o Forniture di beni**

Possono richiedere l'iscrizione nella predetta Sezione dell'Albo, laddove in possesso dei requisiti di seguito elencati, i soggetti di cui all'art.65 del Codice ovvero:

- i. gli Operatori Economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1 al Codice, nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- ii. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- iii. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577;
- iv. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n.443;
- v. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di

produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- vi. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- vii. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- viii. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- ix. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti ivi indicati in possesso dei requisiti di seguito elencati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

➤ **Requisiti di ordine generale**

- Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui agli artt.94 e 95 del Codice;

➤ **Requisiti di idoneità professionale**

- Iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- adeguata copertura assicurativa.

### **Requisiti di capacità tecnico - economica**

- esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi nelle categorie di specializzazione per cui si richiede l'iscrizione.

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti ivi indicati in possesso dei requisiti di seguito elencati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445<sup>2</sup>, disponibile all'interno della pagina di partecipazione relativa all'Albo di interesse.

## **5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'Albo potrà essere effettuata solo tramite trasmissione, tramite *pec* al seguente indirizzo [spaceitup@pec.it](mailto:spaceitup@pec.it) dell'istanza di iscrizione.

Gli Operatori Economici devono altresì allegare specifici documenti (ad es. il certificato di iscrizione, in forma non sintetica alla C.C.A.A. di competenza, l'attestazione SOA).

Le Società e/o i Consorzi devono, inoltre, allegare un documento di presentazione recante la descrizione delle pregresse attività svolte, attinenti alla categoria e/o Sezione dell'Albo per cui richiedono l'iscrizione.

I documenti devono recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e la

---

<sup>2</sup> In caso di presentazione di falsa dichiarazione l'Operatore Economico oltre ad incorrere nelle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 s.m.i., sarà segnalato all'ANAC per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall'art.94,



dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Ai soggetti che hanno inoltrato domanda viene data comunicazione tramite pec dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo; in tale ultimo caso SIU si riserva la possibilità di chiedere integrazioni documentali ai sensi del successivo art.7.

Gli Operatori Economici possono comunque, in qualsiasi momento, revocare la propria iscrizione attraverso richiesta per iscritto da trasmettere tramite *pec*, al seguente indirizzo: [spaceitup@pec.it](mailto:spaceitup@pec.it) .

L'iscrizione può essere parziale, ossia limitata alle categorie in riferimento alle quali l'operatore ha prodotto idonea documentazione.

La compilazione della domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione pervenute in modalità differenti rispetto a quelle sopra descritte.

## **6. CONTROLLI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI**

L'iscrizione all'Albo avviene solo all'esito positivo della verifica da parte di SIU in ordine alla corretta trasmissione della documentazione richiesta; la comunicazione di avvenuta iscrizione viene inviata dalla Società mediante *pec*.

Nel caso in cui la documentazione da produrre risulti irregolare e/o incompleta saranno richieste, attraverso pec, le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti secondo le specifiche



dettagliate nella richiesta. Se entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione le medesime non saranno pervenute si procederà al rigetto della richiesta di iscrizione.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'Albo Fornitori.

Gli iscritti sono tenuti, periodicamente, a monitorare la propria iscrizione all'Albo, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

In ogni caso, a pena di cancellazione gli stessi avranno l'obbligo di comunicare a SIU, tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta modifica, ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere speciale rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo.

SIU si riserva di effettuare, periodicamente, dei controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli Operatori Economici iscritti.

Resta inteso che, in ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, SIU può richiedere agli iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo.

## **7. EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO**

L'iscrizione all'Albo, salve le ipotesi di cancellazione di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento, resta efficace per un periodo complessivo di 2 (due) anni a partire dal momento in cui si perfeziona la registrazione.

I soggetti iscritti potranno procedere, con cadenza biennale, al rinnovo dell'iscrizione.

L'avvenuto rinnovo o il rigetto della richiesta medesima sarà comunicata attraverso *pec* agli indirizzi indicati in fase di registrazione.



Nel caso in cui la documentazione presentata per il rinnovo risulti irregolare o incompleta saranno richieste le opportune integrazioni con l'indicazione delle informazioni mancanti. Se entro 30 giorni dalla richiesta di tale documentazione non risulteranno pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di rinnovo ed alla conseguente cancellazione dall'Albo.

## **8. CAUSE DI SOSPENSIONE E DI CANCELLAZIONE**

L'iscrizione dall'Albo fornitori è sospesa nei seguenti casi:

- a. nell'ipotesi in cui l'operatore economico per tre volte, nel biennio, non presenti offerta a seguito dell'invito a gara; in tal caso la sospensione ha luogo per la durata di un anno;
- b. qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con SIU; in tal caso, la sospensione ha luogo fino al termine del procedimento medesimo;
- c. laddove l'operatore economico si renda responsabile di più di una inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni affidate; in tal caso, la durata della sospensione è determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Il provvedimento di sospensione sarà comunicato all'interessato attraverso *pec* con il dettaglio dei motivi che lo hanno giustificato.

La cancellazione dall'Albo fornitori avrà luogo, automaticamente, nei seguenti casi:

- a. alla scadenza della validità biennale dell'iscrizione, qualora l'Operatore Economico non ne abbia richiesto il rinnovo secondo le modalità di cui al precedente art.7;

- b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero la Stazione Appaltante verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese sia in fase di iscrizione sia in fase di rinnovo;
- c. laddove l'iscritto ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere speciale rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- d. su richiesta scritta da parte dell'interessato, attraverso pec, in tal caso la richiesta di cancellazione può essere anche parziale, cioè limitata ad una o più Sezioni o categorie merceologiche oggetto della precedente iscrizione.

Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato con il dettaglio dei motivi che lo hanno giustificato.

Una nuova iscrizione potrà essere sempre richiesta; resta inteso che la stessa sarà valutata dalla Stazione Appaltante con facoltà per quest'ultima, di accettarla qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione.

## **9. PUBBLICITÀ E DECORRENZA DELL'ALBO**

L'Albo, e le relative Sezioni che lo compongono, sono pubblicati sul sito istituzionale di SIU, all'indirizzo <https://spaceitup.it/>

Il relativo Avviso di pubblicazione, ove è indicata la data a partire dalla quale l'Albo è operativo, è pubblicato, oltre che sul sito istituzionale della Società, anche sulla BDNCP dell'ANAC, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

## **10. POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

SIU è dotata del Codice Etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Tale documentazione è pubblicata sul sito istituzionale e a chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con la Società si richiede di prenderne visione, di acquisire consapevolezza dei relativi contenuti e di attenersi alle disposizioni ivi impartite.

Con l'iscrizione all'Albo gli Operatori Economici si impegnano, dunque, ad astenersi dal compiere qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n.231/01 e s.m.i., e a non compiere alcun atto di natura corruttiva o comunque contrario ai principi ed agli obblighi di cui alla suddetta documentazione.

La violazione delle disposizioni contenute nei documenti sopra indicati comporta, ai sensi dell'art.1456 del c.c., la cancellazione dall'albo fornitori nonché la risoluzione dell'incarico affidato, ferma restando la facoltà di SIU di agire per il risarcimento dei danni subiti.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, l'Operatore Economico, all'atto dell'iscrizione all'Albo, prende visione dell'Informativa al trattamento dei dati personali, all'uopo predisposta e pubblicata sul sito aziendale all'indirizzo <https://spaceitup.it/>.

SIU in qualità di Titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo informa che essi verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo medesimo.

Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati necessari comporterà l'impossibilità di procedere all'iscrizione. Il trattamento dei dati potrà essere attuato in modalità cartacea ed informatica nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.



## **12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI**

Le richieste di informazioni in merito all'Albo possono essere inviate per iscritto all'indirizzo mail [info@spaceitup.it](mailto:info@spaceitup.it).

## **13. RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito nella normativa di riferimento. SIU si riserva di aggiornare ed integrare il presente Regolamento.